




CONSAP

CONCESSIONARIA
SERVIZI
ASSICURATIVI
PUBBLICI S.P.A.

DIREZIONE ALTRE FUNZIONI ASSICURATIVE E NUOVE
INIZIATIVE
Servizio Ruolo Periti

CONSAP SpA - 2 - Protocollo Uscita

5/11/2025



Oggetto: riscontro a n. [redacted] 1.2025 (richiesta di chiarimenti).

Riscontriamo la mail in oggetto a mezzo della quale formula una serie di considerazioni che traggono origine dalla possibilità che *"... l'attività di valutazione dei danni venga affidata a soggetti privi dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente"*.

Al riguardo, come è a Lei ben noto, il Codice delle Assicurazioni Private, agli artt. 156 e ss., fornisce una disciplina dettagliata dell'attività peritale stabilendo in modo inequivocabile che la medesima, finalizzata all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, non possa essere esercitata da chi non sia iscritto al Ruolo di cui all'art. 157.

Detta normativa primaria è poi integrata dai Regolamenti Consap, consultabili sul sito internet istituzionale, che consentono di completare il quadro disciplinare fornendo maggiore dettagli in ordine all'attività peritale (Regolamento n. 3 del 4.10.2024) ed alla procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari (Regolamento n. 2 del 23.10.2015).

Da quanto sopra rappresentato emerge, dunque, come l'esercizio dell'attività peritale di cui all'art. 156 Cap da parte di soggetti non iscritti al Ruolo integri gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione segnatamente sanzionato dall'art. 348 cp con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Ciò premesso, non può escludersi l'eventualità che talune attività propedeutiche ad un elaborato peritale possano essere espletate anche da collaboratori del perito, sempre che le conclusioni cui dette attività pervengano siano fatte proprie dal professionista regolarmente iscritto al Ruolo che di esse si assume la paternità e dei cui esiti la piena responsabilità.

Rammentiamo come l'art. 156 Cap prevede, fra l'altro, che ai fini dell'iscrizione a Ruolo sia necessario aver completato un preciso percorso formativo consistente in un tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato ed altresì superato una prova di idoneità; in tal senso, si esprime anche il Regolamento Consap n. 3 del 4.10.2024 agli artt. 4 e ss.

La necessità dell'iscrizione al Ruolo ai fini dell'espletamento dell'attività peritale viene ulteriormente rimarcata dalla Suprema Corte di Cassazione nel momento in cui afferma che anche in sede di espletamento di



una consulenza su incarico del giudice “... *l’interessato - anche per non incorrere in sanzioni penali - deve essere iscritto anche nell’albo professionale della categoria professionale di appartenenza (o, per i periti assicurativi, nel Ruolo di cui all’art. 157 D.Lgs. 205/2009) ...*” (Cass. Civ. 11.10.2023 n. 28393).

In merito, infine, al contributo annuale a cui fa riferimento nella mail in riscontro, ci limitiamo a precisare come l’obbligo della sua corresponsione a carico degli iscritti al Ruolo sia prevista dall’art. 337 Cap il quale soggiunge che l’ammontare dello stesso è determinato con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze “... *in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al Ruolo*”.

Con l’auspicio di aver fornito ogni utile chiarimento, inviamo distinti saluti.

Il Titolare del Servizio



Il Responsabile della Direzione



MR